

STATUTI

della

FONDAZIONE CARDIOCENTRO TICINO

I. Ragione sociale, sede, scopo e durata

Art. 1 Sotto la ragione sociale "Fondazione Cardiocentro Ticino" è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.


Art. 2 La fondazione ha sede a LUGANO.

Art. 3 La fondazione è costituita a fine di pubblica utilità ed ha per scopo la creazione di una clinica di cardiocirurgia e di cardiologia nelle immediate vicinanze dell'Ospedale Civico di Lugano, attraverso la costruzione dell'immobile e la dotazione delle necessarie apparecchiature.

A tal fine la fondazione acquisirà dall'Ente Ospedaliero Cantonale un diritto di superficie sul fondo part. nr.727 RFD di Lugano.

La fondazione creerà una società di gestione per la conduzione della clinica. Eventuali utili conseguiti da questa società sono di pertinenza della fondazione e da destinare al rinnovo e al potenziamento delle strutture della clinica.

Art. 4 La fondazione ha una durata di 25 (venticinque) anni, dopodichè tutto il suo patrimonio diverrà proprietà dell'Ente Ospedaliero Cantonale.

 *Arnoldo Bernasconi, notaio*

 *Arnoldo Bernasconi, notaio*

II. Capitale di dotazione.

Art. 5 Il capitale iniziale è di Fr. 1'000'000.-- (un milione).

Il capitale sarà incrementato attraverso ulteriori donazioni, elargizioni e legati da parte del fondatore, di altre persone fisiche ed enti pubblici o privati, come pure da eventuali utili della società di gestione.

III. Organizzazione.

Art. 6 Gli organi della fondazione sono:

- a. il Consiglio di fondazione.
- b. l'Ufficio di revisione.

Il Consiglio di fondazione.

Art. 7 Il Consiglio di fondazione è composto da uno a cinque membri.

I membri sono nominati, rispettivamente sostituiti, dal Consiglio di fondazione medesimo, per cooptazione.

Il Consiglio definisce le modalità di firma e di rappresentanza della fondazione.

Può delegare singoli compiti a terzi, anche non membri del Consiglio stesso, definendone esattamente le competenze.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e prende le sue decisioni a maggioranza semplice.

Art. 8 Il Consiglio dirige l'attività della fondazione al fine di realizzarne lo scopo. In particolare è di sua competenza:

- a) l'amministrazione del patrimonio, la tenuta dei libri contabili e l'allestimento annuale del bilancio e del conto economico.
- b) l'esame e l'approvazione dei conti della società di gestione, di cui la fondazione è unica azionista.
- c) l'elaborazione e adozione di eventuali regolamenti.

J *N. ...*

Ufficio di revisione.

rt. 9 Il Consiglio di fondazione nomina l'Ufficio di revisione per ogni periodo contabile.

L'incarico è rinnovabile di anno in anno; il rinnovo è presunto in caso di mancata designazione sostitutiva.

rt. 10 L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione patrimoniale della fondazione, i conti e il bilancio, riferendone all'autorità di vigilanza con copia al Consiglio di fondazione.

V. Scioglimento

rt. 11 Allo scadere della durata di 25 anni, prevista all'art. 4 degli Statuti, la fondazione viene sciolta ed il suo patrimonio devoluto all'Ente Ospedaliero Cantonale.

M. Paul G...

M. Paul Bernasconi, notaio

Lugano 22 dicembre 1985
Luogo (giorno mese anno)
COPIA AUTENTICA DELL'INSERTO -A-
AL MIO ROGITO No. 295- PER la solabile
Fondazione Girocontro ticino
DA ME COLLAZIONATA CON L'ORIGINALI
M. Paul Bernasconi notario - Lugano
Firma, qualifica e domicilio.

